



Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal CONI

Segreteria Generale
Prot. AP/mle/13272
Roma, 7/11/2008



Federazione Italiana Nuoto

F.I.N.A.
L.E.N.
I.L.S.E.
I.L.S.

Alle Società Affiliate
Tramite sito web

Ai Comitati Regionali
Al G.U.G. Centrale
Ai Giudici Unici Nazionali e Regionali
Alla Procura Federale
Ai Settori interessati
Loro Sedi

OGGETTO: divieto utilizzo costumi nuova generazione.

Si comunica che la scrivente Federazione, con delibera presidenziale del 4 novembre u.s., ha emanato per la stagione sportiva 2008/2009 le disposizioni relative ai limiti di utilizzo dei costumi di nuova generazione, sulla base di quanto già previsto nella precedente stagione sportiva.

Detto provvedimento ha stabilito, per i settori Nuoto, Nuoto di Fondo, Nuoto per Salvamento e Propaganda quanto di seguito dettagliatamente indicato:

1. divieto di utilizzo per gli atleti delle categorie "Ragazzi" ed "Esordienti" in tutte le competizioni federali o extra-federali sul territorio nazionale, sia quelle in cui gareggino come appartenenti alla propria specifica categoria che quelle in cui gareggino come "assoluti", o comunque insieme ad atleti appartenenti a categorie di età superiore;
2. il divieto di cui al precedente punto 1. non si applica nei casi di partecipazione individuale a gare di Campionato Nazionale Assoluto a condizione di aver conseguito il tempo limite con l'utilizzo di un tipo di costume consentito alla propria categoria;
3. divieto di utilizzo per gli atleti delle categorie "Ragazzi" ed "Esordienti" dei costumi di vecchia generazione di tipo "body suit" e dei costumi che coprono le spalle o le gambe fino al ginocchio.

Si precisa che nessuna limitazione all'utilizzo dei costumi integrali di nuova generazione è prevista per gli atleti appartenenti alle categoria "Juniores", "Cadetti" e "Seniores".

La citata delibera del 4 novembre 2008 ha altresì stabilito le sanzioni disciplinari di seguito indicate applicabili in caso di violazione dei suddetti limiti di utilizzo dei costumi di nuova generazione:

- cancellazione di tutti i risultati individuali e/o di staffetta ottenuti nel corso della manifestazione in cui è stata riscontrata la violazione, provvedimento di competenza del Giudice Unico (Nazionale o Regionale), ed eventuali altre sanzioni disciplinari disposte dallo stesso Giudice Unico, a seguito di segnalazione nel verbale di gara da parte del Giudice Arbitro della manifestazione;

